

Legge regionale 31 luglio 1998, n.43

**Eventi alluvionali del 19 Giugno 1996: agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi di cui all'art. 5 del decreto legge n. 576/96 , convertito in legge n. 677/96 .**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

#### ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge, disciplina le agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi localizzati nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del giugno 1996 e detta le disposizioni per la individuazione delle aree da destinare al trasferimento medesimo in attuazione dell'art. 5, comma 4 e dell'art. 6 comma 5 del decreto legge 12.11.96 n. 576 convertito con legge 31.12.96, n.677, da ora in poi denominato decreto legge.

#### ARTICOLO 2

(Beneficiari)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse alle imprese extra-agricole, proprietarie o conduttrici degli impianti produttivi da demolire, in quanto costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque, ai sensi dell'art. 3 della LR 1 aprile 1998, n. 20.

2. Possono altresì accedere ai benefici, nei limiti di cui al successivo art. 13, le imprese industriali, agro-industriali e artigianali proprietarie o conduttrici di impianti produttivi localizzati nelle aree a rischio idrogeologico perimetrate ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legge e non deperimtrate alla data del 30 giugno 1996.

3. Le agevolazioni consistono in contributi in conto interessi e in conto capitale sui finanziamenti bancari finalizzati alla copertura delle spese di investimento sostenute per il trasferimento degli impianti produttivi nello stesso comune o comunque nell'ambito di uno dei comuni delle Province di Lucca e Massa Carrara individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto legge.

4. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge costituisce impianto produttivo qualsiasi immobile destinato alla attività di impresa.

#### ARTICOLO 3

(Contributi per il trasferimento di impianti produttivi soggetti

a demolizione)

1. Alle imprese di cui all'art. 2, comma 1, e' concesso un contributo in conto interessi pari a 2,5 punti percentuali.
2. Ove il trasferimento avvenga nell'ambito territoriale dello stesso Comune, il contributo in conto interessi e' pari a 3,5 punti percentuali.
3. Alle imprese conduttrici degli impianti produttivi da demolire, fermi restando i contributi in conto interessi di cui ai commi precedenti, e' altresì concesso un contributo in conto capitale pari al 15% della spesa di investimento ammissibile.

#### ARTICOLO 4

(Contributi per il trasferimento di impianti produttivi non soggetti a demolizione)

1. Alle imprese di cui all'art. 2, comma 2, sono concessi contributi in conto interessi pari a 1,5 punti percentuali.
2. Ove il trasferimento avvenga nell'ambito territoriale dello stesso Comune il contributo in conto interessi e' pari a 2,5 punti percentuali.
3. Alle imprese conduttrici degli impianti da trasferire, fermi restando i contributi in conto interessi di cui ai commi precedenti, e' altresì concesso un contributo in conto capitale pari al 10% della spesa di investimento ammissibile.

#### ARTICOLO 5

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della concessione di contributi di cui agli artt. 3 e 4, sono ammissibili le spese di investimento relative al costo del terreno urbanizzato, dell'immobile, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e dei mobili. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto delle scorte.
2. L'immobile da ricostruire, o da acquistare, ammissibile all'agevolazione, deve avere una superficie coperta non superiore a due volte la superficie dell'immobile da trasferire.
3. L'importo massimo dell'investimento ammissibile alle agevolazioni e' di lire 2500 milioni per ciascuna impresa.

#### ARTICOLO 6

(Ammontare massimo e durata dei finanziamenti bancari)

1. L'ammontare del finanziamento bancario agevolato non puo' superare il 75% della spesa ammissibile.

2. La durata del finanziamento medesimo non e' superiore a 15 anni ove finalizzato alla costruzione o all'acquisto dell'immobile e del terreno urbanizzato e a 10 anni ove finalizzato all'acquisto degli altri beni strumentali, incluso il preammortamento fino a 2 anni.

#### ARTICOLO 7

(Soggetto competente e copertura finanziaria)

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge la Regione si avvale della Fidi Toscana S.p.A.

2. A tali fini presso la Fidi Toscana S.p.A. e' costituito un apposito Fondo dell'importo di lire 11 miliardi, da utilizzare nelle forme indicate dalla presente legge.

3. L'entita' di tale Fondo sara' incrementata con le disponibilita' finanziarie residue del Fondo costituito presso la Societa' FIDI Toscana S.p.A., in attuazione dell'art. 5 comma 3, del decreto legge, dopo l'erogazione dei contributi alle imprese ammesse ai benefici e la presentazione da parte della medesima Societa' del rendiconto finanziario alla Giunta regionale.

#### ARTICOLO 8

(Garanzie sussidiarie)

1. A fronte di finanziamenti concessi dalle banche per la realizzazione degli investimenti previsti dalla presente legge, la Societa' FIDI Toscana S.p.A. puo' altresì rilasciare alle imprese beneficiarie garanzie sussidiarie.

2. A tal fine e' costituito presso la Societa' FIDI Toscana S.p.A. un apposito Fondo speciale rischi dell'importo di lire 5 miliardi.

3. La garanzia sussidiaria di Fidi Toscana S.p.A. e' prestata nella misura massima del 50% dell'importo garantito, elevabile al 75% quando il rapporto cauzionale, calcolato secondo i criteri adottati per la concessione di operazioni di credito fondiario, risulti superiore allo 0.80.

4. Con le disponibilita' finanziarie del Fondo speciale rischi, Fidi Toscana S.p.A. puo' attivare operazioni di credito per l'importo massimo non superiore a 12 volte l'ammontare del fondo stesso.

5. Per la copertura di eventuali perdite, comprensive di capitali e interessi, derivanti da operazioni garantite, si fa fronte esclusivamente con le disponibilita' del Fondo Rischi di cui al presente articolo.

6. L'importo massimo dei finanziamenti ammissibili alla garanzia

del Fondo rischi di cui al presente articolo e' di lire 2500 milioni per ciascuna impresa richiedente.

#### ARTICOLO 9 (Convenzioni)

1. Per la concessione dei contributi e per il rilascio di garanzie, di cui alla presente legge, Fidi Toscana S.p.A. provvede a stipulare apposite convenzioni con le banche.

#### ARTICOLO 10 (Compensi e interessi)

1. Fidi Toscana S.p.A. percepisce dalle imprese ammesse al contributo in conto interessi o in conto capitale un contributo di lire 600.000 oltre I.V.A.

2. A fronte del rilascio della garanzia sussidiaria Fidi Toscana percepisce dall'impresa beneficiaria un contributo dello 0,10% dell'importo del finanziamento per ogni anno di durata dell'operazione.

3. Gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie dei fondi, di cui alla presente legge, sono destinati ai fondi medesimi, al netto degli oneri fiscali di competenza nonche', nei limiti del 4% della consistenza dei fondi e comunque per un importo non superiore agli interessi maturati, delle spese di gestione e di pubblicizzazione.

#### ARTICOLO 11 (Procedure)

1. Le domande per ottenere i contributi di cui alla presente legge sono presentate alla Fidi Toscana S.p.A. entro e non oltre il 30 giugno 1999.

2. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese non anteriore a 3 mesi rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
- b) piano finanziario contenente la descrizione e l'importo dell'investimento, l'indicazione della copertura finanziaria e l'elencazione dei documenti di spesa;
- c) i bilanci approvati degli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione (solo ove venga richiesta anche la garanzia sussidiaria);
- d) il conto economico previsionale relativo all'esercizio successivo alla realizzazione dell'investimento;
- e) attestazione di concessione del finanziamento rilasciata dalla banca;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1 o 2;

3. Ove le agevolazioni siano richieste a fronte di finanziamenti per i lavori realizzati in economia, qualora l'importo delle spese non superi il 20% dell'investimento ammissibile, alla domanda e' allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale e' attestato lo svolgimento e il costo dei lavori medesimi. Ove l'ammontare dei lavori in economia sia superiore al 20% dell'investimento ammissibile, lo svolgimento di lavori e la relativa spesa e' attestata tramite perizia giurata redatta da professionisti iscritti agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti o al Collegio dei Geometri, da presentare unitamente alla domanda.

## ARTICOLO 12 (Erogazione)

1. Fidi Toscana S.p.A. istruisce le domande e concede i contributi in conto interessi e in conto capitale secondo le seguenti modalita':

- a) per le imprese ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 della presente legge il contributo in conto interessi e/o capitale e' concesso ogni 3 mesi, in corrispondenza dei trimestri solari, secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico della data di completamento della documentazione. La documentazione deve essere completata almeno 30 giorni prima della fine del trimestre;
- b) per le imprese ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 4 della presente legge Fidi Toscana S.p.A. istruisce le domande e delibera la concessione del contributo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande del 30 giugno 1999.

2. I contributi in conto interessi sono erogati all'impresa

beneficiaria in forma attualizzata in unica soluzione, insieme al contributo in conto capitale, ove spettante, previa erogazione del finanziamento da parte della banca e l'avvenuto completamento dell'investimento da parte dell'impresa richiedente. Il contributo in conto interessi e' attualizzato al tasso ufficiale di sconto.

## ARTICOLO 13 (Priorita' e riparto)

1. Le domande di contributo di cui all'art. 3 sono prioritarie.

2. Qualora le disponibilita' finanziarie del Fondo, di cui all'art. 7, comma 2 residue dopo l'ammissione a contributo delle suddette domande non siano sufficienti rispetto all'importo complessivo dei contributi ammissibili di cui all'art. 4, le disponibilita' residue sono ripartite tra i beneficiari in proporzione all'ammontare del contributo ammissibile.

ARTICOLO 14  
(Graduatorie e rendiconto)

1. La Fidi Toscana S.p.A. trasmette alla Giunta regionale la graduatoria prevista dall'art. 12 entro 30 giorni dalla sua compilazione e annualmente il rendiconto delle domande ricevute e dei contributi in conto interessi e conto capitale concessi e erogati, ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 15  
(Cumulabilita')

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono cumulabili con i contributi gia' concessi ai fini della ripresa delle attivita' produttive ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno e per il coordinamento della Protezione Civile n. 2449 del 25 giugno 1996, dell'art. 5, comma 1 e 3 del decreto legge nonche' dalla LR 27 giugno 1996, n. 46 e dalla LR 1 aprile 1998, n. 20.

ARTICOLO 16  
(Procedure per l'individuazione delle aree di ricostruzione)

1. Entro il termine del 31 maggio 1999 i Comuni delle Province di Lucca e Massa Carrara di cui all'art. 4 del decreto legge provvedono ad individuare le aree da destinare al trasferimento degli impianti produttivi da demolire o comunque localizzati nelle aree a rischio idrogeologico.

2. Ove l'individuazione comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai fini di realizzare l'intesa con la regione ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto legge, entro il 28 febbraio 1999, i Comuni interessati richiedono al Presidente della Giunta Regionale la promozione di un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 36 comma 3 della LR 16 gennaio 1995, n. 5.

3. L'accordo di pianificazione e' realizzato con le procedure semplificate di cui all'art. 11 della LR 3 settembre 1996, n. 76.

ARTICOLO 17  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i Fondi di cui all'art. 5, comma 7 del decreto legge.

TITOLO II  
MODIFICA ALLA LR 1 APRILE 1998, N. 20 - "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DL 12.11.1996, N. 576 CONVERTITO CON LEGGE 677/96 RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI GIUGNO/OTTOBRE 1996. MODALITA' PER

L'INDIVIDUAZIONE E DEMOLIZIONE DEGLI IMMOBILI COSTITUENTI  
OSTACOLO AL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE E CONTRIBUTI AI  
PROPRIETARI"

ARTICOLO 18

(Introduzione dell'art. 5-bis)

1. Dopo l'art. 5 della LR 1 aprile 1998, n. 20 e' introdotto il seguente art. 5 bis:

"Art. 5-bis

(Accesso agli immobili e demolizioni in via d'urgenza)

1. Nelle more della procedura di individuazione di cui all'art. 5, il Presidente della Giunta regionale puo' autorizzare l'accesso agli immobili compresi nella ricognizione di cui al medesimo art. 5, comma 1, qualora sia necessario ai fini del rispetto dei termini prescritti per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza da realizzare nell'ambito degli immobili medesimi. A tale fine puo' avvalersi degli enti locali territorialmente interessati.

2. Ove sussistano le condizioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale puo' altresì ordinare la demolizione degli immobili edificati, previo accertamento del relativo valore con le modalita' di cui all'art. 4, comma 2. In tali casi, se non provvede il proprietario, la perizia giurata e' redatta d'ufficio.

3. Ove si proceda ai sensi del presente articolo, al proprietario non e' dovuta alcuna indennita' ulteriore rispetto al contributo di cui all'art. 4."